

36730



CITTA' DI MODICA



Patrimonio dell'Umanità

Provincia di Ragusa

VI SETTORE - URBANISTICA

Sportello
Unico
Attività
Produttive

PROVVEDIMENTO UNICO N. **23** /SUAR DEL **25 LUG. 2017**

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata in data 20/03/2017, prot. n. 14591 allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Modica dal sig. Leocata Antonino nato a Modica (RG) il 11/06/1942 ed ivi residente in Via Trani n. 37, Codice Fiscale: LCT NNN.42H11.F258Z, nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta "Avimecc. s.p.a." con sede legale a Modica in C.da Fargione - Agglomerato Industriale ASI, Partita I.V.A.: 00087250882, intesa ad ottenere il provvedimento unico per la ristrutturazione ed ampliamento dell'impianto produttivo adibito alla "macellazione e selezionamento polli", distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Modica al Foglio 169, p.lla 1176, il ripristino dell'impianto fotovoltaico esistente e relativo potenziamento nonché la realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte biogas, nell'area distinta in Catasto Terreni del Comune di Modica al Foglio 168, p.lle 74, 292, 293, 294, 297, 670, 672, 676, 756, 757, 759, 761, 989, 991, 993, 995, 997, e 1011 ed al Foglio 169, p.lle 584, 844, 1633, 2210, 2334, 2335, 2337, 2339, 2340, 1494, 1496, 1498, 1499, 2338 e 2341, il tutto della superficie catastale complessiva di mq. 54.212, sita a Modica nell'agglomerato industriale Modica - Pozzallo - Area ASI - C.da Fargione, zona "DJ1" del P.R.C. ASI Modica - Pozzallo;

CONSIDERATO che la domanda ha dato luogo in data 20/03/2017 all'avvio del procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 07/09/2010 n. 160;

CONSIDERATO che la domanda medesima riguarda un intervento comportante

l'espletamento dei seguenti procedimenti ed il rilascio dei seguenti correlativi atti:

- Parere del Servizio Urbanistica dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Modica;
- Parere della Sezione Autorizzazione allo Scarico Collegamento Rete del Comune di Modica;
- Parere dell'Ufficio Servizio Igiene Ambiente di Vita dell'A.S.P. n. 7 di Ragusa – Distretto di Modica;
- Parere dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa;
- Parere dell'Ufficio S.PRE.S.A.L. dell'A.S.P. n. 7 di Ragusa
- Parere dell'Istituto per lo Sviluppo delle Attività Produttive di Ragusa;
- Parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa;

CONSIDERATO che la Struttura Unica ha richiesto alle Amministrazioni competenti di compiere le attività amministrative corrispondenti ai procedimenti anzidetti e di pervenire alle conseguenti determinazioni, così compiendo le istruttorie necessarie per la formazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico:

CONSIDERATO che le Amministrazioni medesime hanno provveduto all' riguardo e sono pervenute alle seguenti determinazioni:

- Parere favorevole del Servizio Urbanistica dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Modica espresso in data 24/07/2017;
- Parere favorevole della Sezione Autorizzazione allo Scarico Collegamento Rete del Comune di Modica espresso in data 24/07/2017;
- Parere favorevole dell'Ufficio Servizio Igiene Ambiente di Vita dell'A.S.P. n. 7 di Ragusa – Distretto di Modica espresso in data 11/05/2017, trasmesso con nota prot. n. 1137/Asp-Siav del 25/05/2017;

- Notifica di Nuovo Insediamento Produttivo ai Servizio PRE S.A.L. dell'A.S.P.
n. 7 di Ragusa espresso e trasmesso con nota prot. n. 1259/17/S.Pre.S.A.L.
del 15/05/2017, Pratica n. 7/17;

- Parere favorevole dell'Istituto per lo Sviluppo delle Attività Produttive di Ragusa
espresso con Determina Dirigenziale n. 28 del 20/05/2017, trasmesso con nota
prot. n. 13085 del 22/05/2017, parere tecnico n. 07 – 2017 – RG – 02 del
17/05/2017;

- Parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa
espresso e trasmesso con nota prot. n. 00005002 del 21/06/2017, prat. n.
6767;

VISTA l'attestazione di avvenuta presentazione del progetto ai sensi dell'art. 17
della Legge 02/07/74, n. 64, così come previsto dall'art. 32 comma 2, della L.R.
n. 7/2003 rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile di Ragusa con nota prot. n.
105353 del 16/05/2017;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 1726 del 08/07/2013;

VISTO il D.Lgs. 112/2008 e il D.P.R. 07/09/2010 n. 160;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per l'emanazione del
provvedimento unico nei termini indicati nel dispositivo che segue;

A U T O R I Z Z A

In base alle sopraindicate determinazioni delle Amministrazioni competenti, il
sig. Leocata Antonino nato a Modica (RG) il 11/06/1942 ed ivi residente in
Via Trani n. 37, Codice Fiscale: LCT NNN 42H11 F258Z, nella sua qualità di
legale rappresentante della Ditta "Avimecc s.p.a." con sede legale a Modica
in C.da Fargione - Agglomerato Industriale ASI, Partita I.V.A.: 00087250882,
a potere effettuare la ristrutturazione ed ampliamento dell'impianto

produttivo adibito alla "macellazione e selezione polli", distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Modica al Foglio 169, p.lla 1176, il ripristino dell'impianto fotovoltaico esistente e relativo potenziamento nonché la realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile da fonte biogas, nell'area distinta in Catasto Terreni del Comune di Modica al Foglio 168, p.lle 74, 292, 293, 294, 297, 670, 672, 676, 756, 757, 759, 761, 989, 991, 993, 995, 997, e 1011 ed al Foglio 169, p.lle 584, 844, 1633, 2210, 2334, 2335, 2337, 2339, 2340, 1494, 1496, 1498, 1499, 2338 e 2341, il tutto della superficie catastale complessiva di mq. 54.212, sita a Modica nell'agglomerato industriale Modica – Pozzallo - Area ASI - C.da Fargione, zona "DI1" del P.R.C. ASI Modica – Pozzallo, in conformità alla documentazione tecnica allegata, agli atti istruttori, ai relativi sopra citati pareri acquisiti, alle condizioni e prescrizioni da essi imposti e a qualsiasi altra normativa pertinente;

Il presente provvedimento è subordinato alle seguenti prescrizioni:

- Vincolo dell'area su cui insiste il fabbricato distinto in Catasto Fabbricati del Comune di Modica al Foglio 169, p.lla 1176, e dell'area distinta in Catasto Terreni del Comune di Modica al Foglio 168, p.lle 74, 292, 293, 294, 297, 670, 672, 676, 756, 757, 759, 761, 989, 991, 993, 995, 997, e 1011 ed al Foglio 169, p.lle 584, 844, 1633, 2210, 2334, 2335, 2337, 2339, 2340, 1494, 1496, 1498, 1499, 2338 e 2341, il tutto della superficie catastale complessiva di mq. 54.212, sita a Modica nell'agglomerato industriale Modica – Pozzallo - Area ASI - C.da Fargione, zona "DI1" del P.R.C. ASI Modica – Pozzallo, in testa alla Ditta "Avimecc s.p.a.", per la superficie autorizzata di mq. 9.851,14, secondo un rapporto di copertura minore di 0,50 mq/mq ed una corrispondente

volumetria autorizzata di mc. 74.245,44, secondo una densità edilizia fondiaria

massima minore di 8 mc/mq; in sostituzione del vincolo già effettuato in

occasione della trascrizione nei PP.RR.II. di Ragusa del Provvedimento unico

n. 56/SUAP del 21/11/2014 e del Provvedimento unico n. 10/SUAP del

18/03/2016;

- Vincolo alla destinazione d'uso del fabbricato come specificato nella

documentazione tecnica esaminata dalle Amministrazioni competenti; vincolo

già effettuato in occasione della trascrizione nei PP.RR.II. di Ragusa del

Provvedimento unico n. 56/SUAP del 21/11/2014 e del Provvedimento unico n.

10/SUAP del 18/03/2016;

- Vincolo a mantenimento a parcheggio permanente della superficie di mq.

4.44,34, la quale a norma dell'art. 9 ultimo comma della L.R. N. 37/85,

costituisce pertinenza delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 817,

818 e 819 del codice civile; in sostituzione del vincolo già effettuato in

occasione della trascrizione nei PP.RR.II. di Ragusa del Provvedimento unico

n. 56/SUAP del 21/11/2014 e del Provvedimento unico n. 10/SUAP del

18/03/2016;

- Vincolo a mantenimento della superficie di mq. 8.542,41, da destinare ad area

a verde così come imposto nelle prescrizioni del P.R.C. ASI Modica – Pozzallo

approvato con D.A. n. 84 del 22/02/2002; in sostituzione del vincolo già

effettuato in occasione della trascrizione nei PP.RR.II. di Ragusa del

Provvedimento unico n. 56/SUAP del 21/11/2014 e del Provvedimento unico n.

10/SUAP del 18/03/2016;

- Quanto sopra visti, fatti salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi.

ART. 1

▪ Per quanto attiene l'esecuzione delle opere, la ditta dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- L'inizio dei lavori, previa denuncia all'Ufficio del Genio Civile di Ragusa ai sensi dell'art. 4 della Legge 5 Novembre 1971 n. 1086, dovrà avvenire entro un anno dal rilascio del presente provvedimento pena decadenza del provvedimento stesso;

- E' fatto obbligo di presentare a questo Ufficio la suddetta comunicazione di inizio lavori a firma della ditta e del direttore dei lavori, con l'indicazione del nominativo della impresa/e esecutrice/i dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b (Dichiarazione dell'organico medio annuo) e b-bis (Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C.) dell'art. 3, comma 8 del D.Lgs. N. 494 del 1996, (comma così modificato dall'art. 86, comma 10 del D.Lgs. N. 276 del 2003, poi dall'art. 20, comma 10 del D.Lgs. N. 251 del 2004). Si precisa che in assenza della sopraindicata documentazione, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo;

- La comunicazione di inizio lavori dovrà rispettare le condizioni e prescrizioni di cui alle Circolari A.R.T.A. n. 2 e 3 del 28/06/2007 e successiva modifica del con D.L. n. 4 del 16/04/2008 per lo scarico dei materiali provenienti dalle demolizioni, dai residui di lavorazione e di risulta, oltre quanto disposto dall'Assessorato all'Ecologia di questo Comune con nota prot. n. 49736 del 27/09/2007 (le ditte interessate dovranno indicare la discarica da utilizzare per il materiale di demolizione e di risulta delle lavorazioni edili);

- Qualora il tipo di intervento rientra fra quelli previsti dall'art. 3 del D.Lgs. n. 192/05 e s.m.i., è fatto obbligo alla ditta di depositare in duplice copia, ai sensi

dell'art. 28 della L. n. 10/91 come integrata dal come integrata dal D.Lgs. n. 192/05 e successivo D.Lgs. N. 311/06, insieme alle denuncia dell'inizio dei lavori relativamente alle opere di cui agli artt. 25 e 26 della suddetta legge, il progetto delle opere stesse corredata da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista, che attesti la rispondenza delle prescrizioni della sopracitata legge;

- Il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere agibile, non può essere superiore a tre anni dall' inizio dei lavori; se non ultimati nel termine stabilito dovrà essere richiesta un nuovo provvedimento;

- Il presente atto autorizzativo deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro a disposizione degli Organi di Controllo; inoltre deve essere affissa una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati gli estremi della concessione e l'oggetto dei lavori, il nome e cognome del concessionario, del progettista, del direttore dei lavori e della ditta esecutrice;

- La responsabilità di eventuali danni a terzi e della idoneità statica delle strutture compete esclusivamente al progettista, al direttore dei lavori, al collaudatore, ai committenti ed all'impresa esecutrice dei lavori, secondo le rispettive competenze, rimanendo questo Comune del tutto estraneo;

- Una volta terminata la realizzazione delle opere, l'utilizzo della costruzione può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione certificata di agibilità ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 20/11/2016, n. 222, corredata dalla documentazione prevista.

ART. 2

PRESCRIZIONI SPECIALI.

▪ Che vengano rispettate tutte le condizioni e prescrizioni dettate dal parere favorevole della Sezione Autorizzazione allo Scarico Collegamento Rete del Comune di Modica espresso in data 24/07/2017, di seguito indicate:

1) IN MERITO ALLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI PROVENIENTI DALL'ATTIVITÀ, AVVIATE ALLA RETE FOGNARIA CONSORTILE PER ACQUE NERE:

Rispetto delle condizioni imposte con il Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale giunto D.D.G. n. 69 del 09.02.2012 con particolare riferimento al rispetto dei limiti di cui alla tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per lo scarico in pubblica fognatura delle acque in uscita da impianti di depurazione ed alle prescrizioni sul "monitoraggio reflui all'ingresso e all'uscita dell'impianto di depurazione" date dall'ARPA parti integranti del Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Entro 90 (novanta) giorni dal rilascio del presente Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale installare, all'interno del pozzetto fiscale di campo drenante, le reflui depurati, un idoneo misuratore di portata dei reflui scaricati e azionatori in continuo, completi di registratori per la verifica dei parametri di base quale pH, torbidità, cloruri, ammoniaca, conducibilità o TOC (Carbonio Organico Totale), trasmettendo a questo Servizio una perizia curata resa da un tecnico abilitato attestante l'avvenuta installazione e messa a regime di dette apparecchiature;

Il titolare dello scarico, in autotutela, dovrà inibire lo scarico di acque meteoriche non conformi ai limiti di cui Tab. 3 dell'allegato 5 parte terza D.lgs n. 152/2006.

2) IN MERITO ALLE ACQUE METEORICHE DI PRIMA PIOGGIA AVVIATE ALLA RETE FOGNARIA CONSORTILE PER ACQUE BIANCHE:

Rispetto dei limiti tabellari di cui alla tab. 4 all. 5 del D.Lgs. 152/2006 e

ss. mm. ii., per lo scarico in acque bianche delle acque in uscita dagli impianti di trattamento delle acque meteoriche;

- Estrarre periodicamente con cadenza minima annuale, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità i fanghi o le morchie accumulati negli impianti di trattamento conservando i formulari attestanti gli avvenuti regolari conferimenti, con obbligo di esibirli a richiesta degli organi deputati al controllo;

- Effettuare tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie al fine di garantire costantemente l'efficienza degli impianti di trattamento;

- Adeguamento degli scarichi alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti Autorità;

- Obbligo di mantenere due distinti pozzetti fiscali per ogni impianto di trattamento da assumere come punti di campionamento delle acque dopo trattamento (acque di prima pioggia) e delle acque in uscita dallo scolmatore (acque seconda pioggia);

- Fatta salva l'attività di controllo del Comune, il titolare dello scarico dovrà effettuare annualmente almeno due analisi in autocontrollo sulla qualità delle acque meteoriche di dilavamento (acque prima pioggia) mediante il campionamento e l'analisi da parte di un tecnico abilitato, dopo trattamento e prima che si miscelino con acque che non necessitano di trattamento, per il rispetto dei parametri riportati in Tab. 4 dell'allegato 5 parte terza D.lgs n. 152/2006 e ss. mm. ii.. I dati analitici corredati delle relative relazioni di analisi ed attestazione di conformità ai limiti tabellari, sottoscritti da tecnico abilitato,

dovranno essere trasmessi tempestivamente, compatibilmente con i tempi tecnici di esecuzione, alla Seconda Sezione di questo Sesto Settore;

Il titolare dello scarico ha l'obbligo di mantenere un registro di gestione degli impianti di trattamento riportando ogni attività di manutenzione e conduzione effettuata, i campionamenti o le analisi effettuate, a garanzia del mantenimento dei limiti tabellari imposti.

Il titolare dello scarico, in autotutela, dovrà incidere lo scarico di acque meteoriche non conformi ai limiti di cui Tab. 4 della legge 5 parte terza D.lgs n. 152/2006.

L'Autorità competente al controllo è autorizzata ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni, i controlli ed i sopralluoghi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle attività che danno luogo alla formazione degli scarichi e al conseguente risanamento di eventuali danni provocati da scarichi all'ambiente dell'impianto di trattamento/smaltimento reflui.

▪ Che vengano rispettate tutte le condizioni e prescrizioni dettate dal parere favorevole dell'Ufficio Servizio Igiene Ambiente e Vita dell'A.S.P. n. 7 di Ragusa – Distretto di Modica espresso in data 11/05/2017, trasmesso con nota prot. n. 1137/Asp-Siav del 25/05/2017, di seguito indicate:

Fatte salve eventuali competenze autorizzative di altre amministrazioni ed il rispetto di ogni altra normativa di legge specifica del settore e che l'agibilità sia subordinata alla certificazione da parte del progettista della verifica che in tutti i locali è stata garantita l'illuminazione e l'aerazione prevista dalla normativa vigente e che in tutte le fasi delle attività previste in progetto vengano attuati tutti gli accorgimenti per evitare la formazione di aerosol e sostanze odorigene:

- Ritenuta l'attività in progetto inclusa tra quelle insalubri di cui al D.M.

05/09/1994, prima della messa in esercizio, la Ditta dovrà formalizzare richiesta di classificazione.

- Restano salve e valide tutte le condizioni e prescrizioni dettate dai pareri del Settore Urbanistica sulla valutazione di incidenza sul pSIC ITA080007 "Spiaggia Maganuco" espressi ai sensi dell'art. 1 della L.R. 08/05/2007 in data 16/06/2014, 10/10/2014 e 26/01/2016, per come trascritti nei Provvedimenti Unici n. 31/SUAP del 25/06/2014, n. 56/SUAP del 21/11/2014 e n. 10/SUAP del 18/03/2016;

ART. 3

Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente mediante consegna a mano; copia sarà trascritta nei pubblici Registri Immobiliari di Ragusa a cura e spese del concessionario. Il ritiro dell'atto autorizzativo comporta per i richiedenti e/o gli aventi diritto l'accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni sopra riportate nonché l'osservanza delle norme contenute nel Piano Regolatore Generale e nel Regolamento Edilizio Vigenti;

Il presente provvedimento viene rilasciato in esenzione degli oneri di urbanizzazione ai sensi dell' art. 8, comma 6, della L.R. 10/08/2016, n. 16;

ART. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Modica che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. Contro il presente provvedimento, ai sensi dell' art. 3 ultimo comma, della legge n. 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della consegna del presente atto ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Catania, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione.

ART. 5

Fa parte integrante del presente atto N. 09 elaborati vidimati dal Servizio Urbanistica dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Modica, nonché, tutta la documentazione tecnica in originale vidimata dagli Enti competenti e trasmessa contestualmente al parere espresso, la quale viene presa in consegna dal richiedente.

Il presente provvedimento si compone di n. 11 pagine e n. 05 righe alla 12ª.


Modica li, **25 LUG. 2017**

Il Responsabile del procedimento


Geom. Corrado Caruso

La Posizione Organizzativa

Arch. Salvatore Morace



Il sottoscritto dichiara di aver ritirato oggi **26 LUG. 2017** l'originale del presente provvedimento e di accettare tutte le condizioni e le prescrizioni in essa contenute e obbligarsi all'osservanza delle stesse cui il rilascio del presente è subordinato.



Il Richiedente

